

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1967

(67^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Rimborsare spese e compenso ai Commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile » (2251) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 845, 846
DI NARDO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	846
TORELLI, <i>relatore</i>	845

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Di Prisco, Fiore, Simone Gatto, Guarnieri, Macaggi, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale e Varaldo.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco e il Sottosegretario allo stesso Dicastero Di Nardo.

BOCCASSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Rimborsare spese e compenso ai Commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile » (2251) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rimborsare spese e compenso ai Commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TORELLI, *relatore*. Il Codice civile, ai sensi degli articoli 2540 e 2544, prevede i casi di scioglimento e liquidazione delle società cooperative. All'articolo 2540 si legge che l'autorità governativa può disporre in casi di insolvenza la liquidazione coatta amministrativa, qualora le attività della società risultino insufficienti per il pagamento dei debiti e, all'articolo 2544, che l'autorità governativa può disporre lo scioglimento delle società cooperative e la nomina di Commissari liquidatori quando le società non sono

in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o quando per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o non hanno compiuti atti di gestione. In questi casi l'autorità governativa nomina un Commissario liquidatore: le spese e gli onorari vengono detratti, naturalmente, dal bilancio di liquidazione. Senonchè, in moltissime occasioni, nei casi di insolvenza o nei casi di cessazione di gestione, molte di queste cooperative terminano in completa passività, tanto che i Commissari liquidatori non possono percepire neppure il rimborso delle spese, e di conseguenza l'autorità governativa non trova nessuno che si presti a questa operazione di liquidazione.

Con questo disegno di legge il Governo assume a suo carico le spese sostenute dai Commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge, quando dette procedure si chiudono per totale mancanza di attivo, o quando l'attivo non è sufficiente a coprire le spese. Nelle due ipotesi: di mancanza totale o parziale di attivo, lo Stato interviene per pagare le spese e l'onorario dei liquidatori, con uno stanziamento di un milione e mezzo annuo. Se non si attuasse ciò, le pratiche amministrative, previste dal Codice civile, non giungerebbero mai a compimento.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera. La Commissione finanze e tesoro del Senato comunica che non ha niente in contrario per quanto è di sua competenza. Raccomando alla Commissione di dare piena approvazione al disegno di legge.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho nulla da aggiungere se non associarmi allo invito di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Co-

dice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai Commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorità governativa di vigilanza nonchè i compensi agli stessi Commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo.

Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti è posta a carico dello Stato la differenza necessaria.

(È approvato).

Art. 2.

Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente la somma da porsi a carico dello Stato e liquidata, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dopo la presentazione dell'istanza del Commissario liquidatore per la cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.

La liquidazione delle spese di procedura si esegue in base alle annotazioni risultanti dal registro previsto dagli articoli 38 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari